

**Coordinamento Civico Ambiente e Salute Prov. di Lecce** (Referente: Alessandra Caragiuli)

**NoiAmbiente e Beni Culturali di Noha e Galatina** (Referente: Marcello D'Acquarica)

**Nuova Messapia** (Referente: Francesco Manni)

**Associazione Italiana Medici per l'Ambiente - ISDE Italia – sez. di Lecce** (Referente: Sergio Mangia)

**Natural-mente No Rifiuti** (Referente: Antonio Geusa)

**Galatone Bene Comune** (Referente: Sebastiano Zenobini)

**All'attenzione di:**

**Responsabile del Procedimento**

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
PROVINCIA DI LECCE**

**Via Umberto I, 13**

**73100 Lecce**

*PEC: ambiente@cert.provincia.le.it*

**REGIONE PUGLIA**

**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**

*PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it*

**REGIONE PUGLIA**

**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

*PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it*

**REGIONE PUGLIA**

**Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica**

**Servizio Attività Estrattive**

*PEC: serv.rifutiebonifica@pec.rupar.puglia.it*

**REGIONE PUGLIA**

**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**

*PEC: dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it*

**ARPA Puglia - Direzione Generale**

*PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**ARPA Puglia - DAP Lecce**

*PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*

**ASL LECCE - Dipartimento di Prevenzione**

PEC: dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

**COMUNE DI GALATINA**

**Sig. Sindaco**

**Sigg. Consiglieri Comunali**

**Sig. Responsabile Ufficio Urbanistica**

PEC: protocollo.comune.galatina@pec.it

**COMUNE DI SOLETO**

**Sig. Sindaco**

**Sigg. Consiglieri Comunali Sig.**

**Sig. Responsabile Ufficio Urbanistica**

PEC: eua.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it

**e.p.c.**

**Agli Organi di Informazione**

**LORO SEDI**

---

**Galatina, 12 maggio 2024**

**Oggetto:**

**D.Lgs. n.152/2006, L.R. n.26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo ad un progetto per un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soletto, Località A.S.I. Galatina/Soletto. Osservazioni.**

I referenti delle Associazioni su indicate

**PREMESSO CHE**

- la società FORENERGY S.R.L.S. con sede a Lecce (Le) in via Cicoella n. 3 (p.iva: 05233280758) ha presentato al protocollo della Provincia di Lecce una richiesta di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D-Lgs. 152/2006, relativo al progetto per un impianto di digestione anaerobica di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soletto, Località z.i. Galatina-Soletto;

**CONSIDERATO CHE**

- nell'ottica della leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale, le Associazioni scriventi, operanti da anni sul territorio della provincia di Lecce e aderenti alla Consulta Provinciale per l'Ambiente, in virtù delle funzioni svolte mediante la formulazione di pareri di carattere ambientale, anche in sede di Conferenze dei Servizi, per autorizzazioni similari, considerano di estrema serietà e gravità la situazione ambientale e sanitaria emersa da asseverati studi epidemiologici, **dall'Istituto Superiore di Sanità** e dai dati pubblicati dal

**Registro Tumori Puglia Salute**, che riguardano la Provincia di Lecce, in particolare il Distretto di Galatina;

- la quantità di rifiuti che già attualmente vengono trattati è nettamente maggiore delle quantità che i Comuni stessi generano in fase di raccolta differenziata. Questo divario tra rifiuti generati e rifiuti importati dall'esterno, possono essere nel tempo causa di rischio ulteriore per l'ambiente galatinese, già fortemente compromesso;
- poiché già oggi il comprensorio di Galatina è gravemente esposto alle emissioni inquinanti e climalteranti, inserire nuovi opifici insalubri come quello in oggetto costituisce un ulteriore fattore aggravante;
- di contro non risulta ancora in funzione un adeguato Sistema di monitoraggio della qualità dell'aria in continuo (comprendente sensori a bocca di camino e rilevatori di inquinamento al suolo, integrati con idonee centraline di rilevamento meteorologico), tale da individuare relazioni di causa-effetto tra qualità e quantità delle emissioni ed effetti sulla salute e sull'ambiente), in cui si tenga conto anche del rischio cumulativo delle sorgenti inquinanti e degli effetti negativi creati da una aumento del loro trasporto.

#### **LE SCRIVENTI ASSOCIAZIONI PRESENTANO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:**

##### **1. CARENTE DEFINIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO**

Una prima grave carenza della proposta è data dalla mancata definizione dei rifiuti in ingresso. Mentre il progetto titola "IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO E COMPOST", **scorrendo gli elaborati appare subito evidente come non tratti solo di "rifiuti solidi urbani", provenienti cioè dalla raccolta differenziata urbana, ma anche da una nutrita serie di rifiuti SPECIALI**, derivanti cioè da lavorazioni industriali.

La citazione della sola "forsu", quando trattasi invece di un coacervo indistinto e poco caratterizzato di rifiuti speciali, caratterizza l'intero progetto, inducendo possibili equivoci sulla reale natura dell'impianto e rendendolo, ma solo in apparenza, più accettabile in quanto fittiziamente inserito nel ciclo dei rifiuti urbani. Ciò comporta ripetuti errori ed inesattezze (vedasi, solo a titolo di esempio, il reiterato ed erroneo riferimento alla "forsu" a pag. 55 del SIA) e conferisce all'intera proposta un carattere di superficialità e scarsa affidabilità.

D'altra parte, la trattazione di un insieme di prodotti così eterogenei in un solo processo, oltre che risultare ingannevole per chi sottopone il progetto ad istruttoria, comporta una serie di conseguenze tali, come si vedrà qui appresso, da rendere l'impianto inadeguato rispetto agli obiettivi fissati.

Al fine di valutare la corretta gestione dei rifiuti, il proponente dovrebbe al contrario analizzare i processi differenziati per tipologia di trattamento e per codice CER, evitando descrizioni onnicomprensive e generiche. Ogni rifiuto, infatti, ha delle proprie caratteristiche nel trattamento idoneo, che vanno specificate, anche ai fini della corretta definizione degli impatti ambientali e sanitari.

Con tale indeterminazione, il proponente potrebbe ad esempio, paradossalmente, ottenere l'autorizzazione per un impianto di trattamento della forsu (rifiuti urbani), per poi gestire, a sua discrezione, unicamente rifiuti speciali, inseriti in un più redditizio mercato, con il rischio non solo di

non contribuire alla chiusura dei cicli nell'ambito dei rifiuti urbani e assimilati (forsu), ma anche di aggravare la già pesante connotazione del comprensorio di Galatina quale concentrazione di impianti di gestione dei rifiuti speciali, nella carenza di una corretta programmazione regionale, al servizio di esigenze speculative rispondenti ad una visione neocolonialistica del territorio.

In questo modo – trattando nello stesso impianto rifiuti urbani e speciali - si inficia gravemente altresì il principio di tracciabilità dei rifiuti in tutta la loro filiera, rendendo più ardua la pianificazione locale e aprendo la strada a traffici poco trasparenti, non programmati e non controllati.

## 2. DIFFORMITA' DAI PRINCIPI EUROPEI DI GERARCHIA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Nella proposta appare impropriamente il riferimento all'iniziativa come azione realmente



rappresentativa di "economia circolare" che, com'è noto, definisce un complesso di relazioni produttive in cui i prodotti di scarto o rifiuto di una attività diventano materia prima di un'altra. In tale quadro, la Comunità Europea (Direttiva 2008/98/CE) stabilisce che il **recupero di materia sia prioritario rispetto al recupero di energia**, come rappresentato nell'immagine qui accanto riportata. Il recupero energetico, infatti, destruttura la materia, sottraendola definitivamente alla possibilità del suo riutilizzo come tale; la tecnologia adottata dal proponente determina la prevalente trasformazione della materia organica solida in gas per usi energetici, restituendo, e non sempre, a percorsi di economia circolare solo una minore frazione solida, rispetto all'alternativa del solo compostaggio (che il proponente ha scelto di non adottare) che invece ha la finalità solo di produrre dal rifiuto materia organica utile al reimpiego agricolo o ambientale. La gerarchia europea nel trattamento dei rifiuti è espressa nella Direttiva Europea per la gestione dei rifiuti, la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento 2014/955/UE emanati dalla Commissione Europea. La gerarchia è recepita anche nell'Art. 179 del D. Lgs 152/06:

*"Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"*

1. *La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*
  - a) *prevenzione;*
  - b) *preparazione per il riutilizzo;*

- c) riciclaggio;  
 d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  
 e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, ... il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.
  3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse."

La gerarchia di legge, da rispettare assolutamente **salvo casi eccezionali e ben motivati**, mette quindi al primo posto la prevenzione (riduzione), poi il riuso, il riciclo e solo al penultimo livello il recupero energetico, prima dello smaltimento, che deve rimanere residuale. Tale gerarchia è basata su rigorosi principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La scelta del proponente di adottare la tecnologia anaerobica si pone quindi come penalizzante rispetto alla scala di valore della sostenibilità, specie se comparata con la possibile alternativa della tecnologia del compostaggio diretto (non adottata dal proponente), che ovviamente, favorendo il recupero di materia rispetto a quello energetico, si attesta fra le prime tre posizioni gerarchiche.

Che il trattamento anaerobico si qualifichi come prevalente attività di recupero energetico è dimostrato dall'analisi dei bilanci di massa standard di un impianto anaerobico, rappresentati nella seguente tabella:

<b>che succede nel digestore?</b>		
<b>BILANCI DI MASSA</b>	<b>ENTRANTE</b>	<b>USCENTE</b>
	<b>kg</b>	<b>kg</b>
<b>TAL QUALE TOTALE</b>	1000	820
<b>PARTE SOLIDA TOTALE</b>	250	70
<b>PARTE SOLIDA VOLATILE</b>		
<b>MASSA DI CARBONIO SOLIDO TOTALE</b>	200	20
<b>H2O</b>	750	750
<b>MASSA DI CARBONIO SOLIDO TOTALE</b>	<b>105</b>	<b>27</b>
<b>GAS PRODOTTO DA 1000 Kg</b>		
<b>VOLUME TOTALE</b>		150 m3
<b>METANO (CH4) percentuale in peso</b>		60 %
<b>CO2 percentuale in peso</b>		40 %
<b>Massa totale del gas prodotto</b>		180 kg
<b>MASSA DI CARBONIO NEL GAS</b>		80 kg
<b>MASSA DI CARBONIO COME METANO</b>		<b>48 Kg</b>

n anaerobiosi il carbonio finisce in gas quasi per il doppio di quello che finisce in materia solida. Il trattamento anaerobico, pertanto, è

**ATTIVITÀ A PREVALENTE RECUPERO DI ENERGIA**

Come può notarsi, seguendo il bilancio del carbonio come riferimento per questa valutazione, la massa di carbonio che si produce come metano è circa il doppio di quella che va a costituire materia solida nel digestato, il quale perde ulteriore massa, a favore della produzione di CO<sub>2</sub>, nella fase di compostaggio dello stesso. Non possono sussistere dubbi allora, checché affermi il proponente, che **la digestione anaerobica sia attività prevalente di recupero energetico, e non di materia**, non avendo il metano altra significativa destinazione se non la produzione di energia, che venga impiegato come tale dallo stesso produttore o da terzi.

### **3. MANCANZA DI UN QUADRO PROGRAMMATICO**

Tra le indagini richieste nella valutazione di impatto ambientale (quadri normativo, programmatico, progettuale), nel progetto in esame risulta del tutto assente quello programmatico. Nessuna indicazione, tantomeno esaustiva, si riscontra sulla effettiva necessità di realizzare l'impianto. Ciò appare in contrasto con i principi comunitari e nazionali vigenti in tema di gestione dei rifiuti, quali quello di autosufficienza (per ogni bacino deve conseguirsi un sostanziale equilibrio tra produzione e capacità di trattamento, in modo da minimizzare i trasferimenti) e di prossimità (il rifiuto va trattato in uno degli impianti più vicini), ai sensi dell'art. 182bis del D. Lgs. 152/2006.

Risulta altresì disattesa la prescrizione di cui all'art. 197 dello stesso Decreto, per cui ***“alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ... ed in particolare l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ove già adottato, ... delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”***.

In assenza di indicazioni sul bacino di reale destinazione del gas prodotto, nulla vieta di prevedere che l'impianto non risponda ad alcuna logica di bacino e possa quindi essere convogliato verso utenze di area molto più vasta, in violazione dei principi comunitari e con possibili dubbi sulla reale pubblica utilità dell'opera, almeno per la comunità locale.

### **4. MANCATA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI PROGETTO**

La proposta non prevede alcuna alternativa localizzativa. Tale carenza non è accettabile considerando un quadro più ampio di corretta pianificazione.

Ciò è in contrasto con l'Allegato VII della Parte seconda, punto 2, del D.Lgs. 152/2006, che prescrive come necessaria a corredo del progetto:

***“2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.”***

La mancanza di soluzioni alternative riguarda, oltre alla localizzazione, diversi aspetti importanti dell'insediamento, che vengono liquidati in poche righe. In particolare il proponente non sviluppa correttamente il confronto con la tecnologia di solo compostaggio, né con quella mista di compostaggio anaerobico/aerobico, riportando citazioni generiche e non verificabili.

**Il proponente non esegue in particolare il confronto con l'opzione zero.** Nella relazione si liquida questo importante aspetto in poche righe, senza entrare compiutamente e analiticamente nel confronto, come richiesto dalle norme.

## 5. RISCHI PER LA SALUTE

Il digestato prodotto da impianti di digestione anaerobica può avere impatti significativi sull'ambiente e sulla salute umana in relazione al possibile contenuto di sostanze tossiche. Il processo di digestione infatti, per quanto si adottino opportuni accorgimenti, non sempre è in grado di rimuovere efficacemente e totalmente alcuni contaminanti organici e inorganici nei prodotti in ingresso. In particolare si possono trovare concentrazioni pericolose di metalli pesanti, che verrebbero trasferiti ai campi coltivati con relative conseguenze sanitarie.

Anche alcuni germi patogeni, come *Klebsiella* e *Salmonella*, e batteri sporigeni anaerobi come il *clostridium botulinum*, possono costituire un pericolo, e richiedono ulteriori trattamenti di igienizzazione.

Per altro verso, la presenza di residui di antibiotici e di geni antibiotico-resistenti nel digestato può indurre ulteriori rischi ambientali.

Per tali motivi, si è ormai affermata la buona prassi di far seguire al processo anaerobico una digestione aerobica che, se non azzerava del tutto tali rischi, almeno li riduce drasticamente.

Secondo dati Arpa, nel Veneto, regione all'avanguardia nel trattamento della frazione organica dei rifiuti, operano attualmente n. 34 impianti di compostaggio aerobico, n. 5 con trattamento misto anaerobico/aerobico e solo n. 4 con digestione anaerobica.

Un recente studio del Consorzio Italiano Compostatori (Dr. Michela Marchi, Università di Siena, e altri) mostra che l'integrazione di digestione anaerobica e aerobica comporta una serie ottimale di vantaggi, tra cui:

- il compostaggio con integrazione aerobica produce un ammendante di migliore qualità;
- i processi necessitano di una minore disponibilità di spazi;
- la fase aerobica si riduce nel tempo (da 90 a 60 giorni);
- si raggiungono più facilmente gli standard commerciali necessari per la commercializzazione del digestato.

Nel caso in oggetto, appare inquietante la mancanza di valutazioni specifiche sull'argomento.

In definitiva le centrali a biogas, dal punto di vista sanitario, non sono affatto innocue. La fermentazione anaerobica infatti favorisce la produzione di batteri sporigeni anaerobi che, attraverso il digestato successivamente sparso sui campi come concime, può determinare problemi anche mortali negli animali

d'allevamento, specie volatili, ma anche per le persone. Alla luce di queste considerazioni va tenuto ancor maggiormente presente il "Principio di precauzione" ratificato nel 1992 dalla Convenzione di Rio de Janeiro e inserito nel 1994 nel Trattato dell'Unione Europea «*in base al quale un prodotto o un processo produttivo non vanno considerati – come si è fatto finora – pericolosi soltanto dopo che è stato determinato quanti danni ambientali, malattie e morti producono, ma al contrario, possono essere considerati sicuri solo se siamo in grado, al di là di ogni ragionevole dubbio, di escludere che possano presentare rischi rilevanti e irreversibili per l'ambiente e per la salute.*»

## **6. MANCATA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI**

L'Allegato VII della Parte seconda, punto 5, del D. Lgs. 152/2006, prescrive:

***"5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:***

*..... (omissis)*

***e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto."***

Tale carenza appare particolarmente grave in quanto riferita ad un comprensorio in cui già insistono altri impianti potenzialmente inquinanti ed i cui effetti si sommerebbero a quelli in esame.

## **7. INADEGUATA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE**

Nella documentazione progettuale non vengono riportate sufficienti informazioni sulla reale natura delle attività da svolgere nell'insediamento. In particolare si comprendono in descrizioni generiche e cumulative sia i processi relativi ai rifiuti urbani (forsu) sia quelli relativi ai rifiuti speciali, e senza neppure offrire adeguate garanzie sulla eventuale presenza di rifiuti pericolosi, per cui sussiste il divieto di mescolamento con altre tipologie di rifiuti (art. 187 D. Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 15 del D.L.vo 205/10).

*Appare fondamentale che in sede di proposta progettuale vengano adeguatamente specificate e descritte le attività da svolgere, con riferimento sia alla singola tipologia di rifiuto, che al tipo di operazioni cui va assoggettato; tale descrizione, al contrario, appare gravemente carente e le operazioni sono descritte in modo cumulativo. Tra l'altro ciò non garantisce che si conservi nel corso dell'intero processo la dovuta **tracciabilità** dei rifiuti, condizione essenziale per una corretta gestione.*

## **8. DIFFORMITA' DALL'ART. 22, COMMA 3, DEL D.LGS. 152/06. CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

L'articolo citato prevede che lo Studio di Impatto Ambientale comprenda tra l'altro, tra le varie informazioni e indicazioni:

*"... (omissis) ...;*

***b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;***

***c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;***



d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.”

**E' di tutta evidenza che di tali informazioni/indicazioni il progetto sia sostanzialmente carente e comunque inadeguato a rappresentare i vari effetti determinati dai fattori inquinanti sulle componenti ambientali suolo, acqua e aria in tutte le situazioni possibili.**

## **10. DIFFORMITA' DALLE NORME SUL CONVOGLIAMENTO DELLE EMISSIONI**

**L'art. 270 del D.Lgs 152/06 recita:**

*“1. In sede di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 272, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.*

*2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).”*

Per quanto sopra, le scriventi Associazioni:

### **CONSTATATO CHE**

**il proponente dell'opera non avrebbe sviluppato lo Studio di Impatto Ambientale secondo quanto previsto dalla norma**, ovvero secondo quanto indicato Al titolo III, capo I, Art.24 del D.lgs 152/06 e D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

In particolare **non risulterebbero correttamente stimati i seguenti impatti diretti ed indiretti** dell'opera in fase di esercizio:

- 1) Non viene considerato l'impatto sul clima e sulla salute collettiva dovuto alle immissioni in atmosfera di CO2 operate dai terzi, che si sommano a quelle prodotte ex novo dall'impianto.
- 2) Non viene valutato similmente l'impatto sul clima e sulla salute collettiva dovuto alle inevitabili perdite di metano dal sistema di produzione, trattamento, compressione e immissione in rete del gas.

- 3) Non viene valutato adeguatamente l'impatto dell'impianto sul suolo, poiché il processo anaerobico priva il materiale trattato di una quota di carbonio organico solido (trasformato in metano) e causa una possibile perdita di qualità del materiale (fino all'impossibilità del suo utilizzo), ai fini del ripristino della frazione organica del suolo.
- 4) Non è adeguatamente valutato l'impatto su tutte le matrici ambientali e di conseguenza sul sistema regionale di gestione dei rifiuti, in quanto non analizza, con la dovuta precisione e nel dovuto dettaglio, quantità e tipologia di rifiuti liquidi e solidi che l'impianto genera e l'effetto del suo trasporto e smaltimento.
- 5) L'impianto non è destinato a soddisfare il fabbisogno impiantistico per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani in ambito regionale, in quanto i prodotti in ingresso possono essere costituiti anche da rifiuti speciali provenienti da altre regioni, mentre costituiscono un incremento netto di produzione di rifiuti speciali, con relativi impatti, nella nostra regione;

### **INVITANO CODESTA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

**a non rilasciare, in presenza delle difformità esposte, qualsivoglia atto autorizzativo relativo al procedimento in oggetto;**

#### **SI RISERVANO**

**Eventuali ulteriori azioni mirate a tutelare l'ambiente e la salute collettiva, nonché ad accertare eventuali responsabilità in ogni ambito.**

Distinti saluti

**Galatina 10.05.2024**

#### **LE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE**

**Coordinamento Civico Ambiente e Salute Prov. di Lecce** (Referente: Alessandra Caragiuli)

**NoiAmbiente e Beni Culturali di Noha e Galatina** (Referente: Marcello D'Acquarica)

**Nuova Messapia** (Referente: Francesco Manni)

**Associazione Italiana Medici per l'Ambiente - ISDE Italia – sez. di Lecce** (Referente: Sergio Mangia)

**Natural-mente No Rifiuti** (Referente: Antonio Geusa)

**Galatone Bene Comune** (Referente: Sebastiano Zenobini)